

STATUTO

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA PIAZZALE DANTE 5

Numero REA: TA - 158644

Codice fiscale: 05000960723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al repertorio n.9744
raccolta n.7491

STATUTO - TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale che potrà essere di tipo "A" o "B", con la denominazione "DOMUS - Società cooperativa sociale". La società ha sede in Taranto. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, agenzie, succursali in genere su tutto il territorio regionale, nonché sopprimerle e potrà, altresì, trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo dello stesso comune. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 2 - La cooperativa ha la durata dal giorno della sua costituzione fino al 31 dicembre 2047 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, con un orientamento prioritario ma non esclusivo, alla risposta di bisogni di anziani, adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusioni sociali, comprese le disabilità fisiche e psichiche, le tossicodipendenze e l'Aids e il disagio occupazionale nonché, attraverso attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile e di genere, sostegno, protezione e supporto alle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*.

La cooperativa si propone altresì di svolgere attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza, istruzione e ricerca, cultura ed educazione alla tutela ambientale.

3.1 Mutualità Prevalente - Divieti - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità; pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c., è fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Nella costituzione e nella instaurazione dei rapporti mutualistici la società è tenuta al rispetto del principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 4 - La cooperativa senza fini di lucro, si propone quale oggetto della propria attività:

- organizzare e gestire Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), Case di Riposo, Centri Diurni per Disabili e non, Case Rifugio a indirizzo riservato o segreto per le donne e

le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione, Centri antiviolenza, asili nido, scuole materne e private di ogni ordine e grado. All'interno di tutte le attività previste dall'oggetto sociale, la Cooperativa potrà organizzare e gestire anche i relativi servizi di pulizia, sanificazione, lavanderia, manutenzione impianti, giardinaggio, portierato, gestione mense ed attività di ristorazione, anche trasportato;

- di istituire e gestire attività e servizi di riabilitazione, di sostegno e reinserimento sociale, centri di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali (case alloggio e/o comunità, centri sociali polivalenti, assistenza domiciliare infermieristica e non, segretariato sociale, ecc.) per le fasce più disagiate della popolazione (sia italiana che straniera), nonché centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- di istituire e gestire attività ed iniziative per il tempo libero, l'animazione, la cultura, la formazione per le fasce più disagiate della popolazione;
- servizi di cura ed assistenza domiciliare integrata (ADI);
- servizi di spedalizzazione a domicilio;
- di istituire e gestire attività ed iniziative per il tempo libero, l'animazione, la cultura, la formazione professionale di ogni genere e settore;
- di organizzare e gestire servizi per l'affidamento familiare;
- di perseguire le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile;
- di istituire e gestire Centri Antiviolenza al fine di garantire accoglienza e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile o che si trovano esposte a tale rischio congiuntamente alle/i loro figlie/i minori;
- di istituire e gestire asili nido, scuole materna e private di ogni genere e livello;
- di organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- di gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione di profughi extracomunitari;
- centri di accoglienza semiresidenziale e residenziale;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (specifiche e specialistiche);
- attività di educazione e socializzazione (animazione) culturale e del tempo libero;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle disponibili all'attenzione di persone in difficoltà, con particolare interesse per:
 - a) attività di formazione, consulenza, ricerca e orientamento; attività di educazione alla solidarietà, alla giustizia, alla pace e alla non violenza, all'ambiente e alla salute;

- b) studi e ricerche sociali;
- c) organizzazione di servizi socio-educativi e sanitari;
- d) gestione di ludoteche;
- f) organizzazione e gestione di campi scuola di lavoro con finalità educative, anche all'estero;
- g) organizzazione, progettazione e gestione dei servizi informativi e di orientamento per i giovani;
- h) organizzazione, progettazione e gestione di servizi di mediazione familiare;
- i) due o più delle attività indicate integrate tra loro.

4.1 Per la realizzazione di tali scopi indicati la cooperativa è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, con associazioni di volontariato, federazioni locali, nazionali e comunitarie, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. In relazione a tali scopi la società potrà altresì esplicare tutte quelle attività che venissero promosse, dallo Statuto, dalle Regioni, e organismi pubblici e privati in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati. La cooperativa potrà utilizzare finanziamenti, contributi e agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

4.2 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, e comunque direttamente attinenti ai medesimi: dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Pertanto la cooperativa si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381.

4.3 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.4 La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

4.5 La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5 - II numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, nonché le persone giuridiche in conformità alle disposizioni di legge. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6.1 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6.2 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e

delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7 - SOCI FINANZIATORI - Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

7.1 Imputazione dei conferimenti - I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento (500) ciascuna. I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori - L'emissione di quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo del capitale ad essi destinato e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o la limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai titolari delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita,

applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

7.3 Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
- Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da

sovrapprezzo.

7.4 Azioni di partecipazione cooperativa - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti per i soci finanziatori. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui alla linea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

7.5 Diritti di partecipazione alle assemblee - I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

7.6 Strumenti finanziari di debito - Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto in materia di soci finanziatori.

ARTICOLO 8 - SOCI VOLONTARI - Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

8.1 E' prevista la figura del socio sovventore.

Possono acquisire la qualifica di socio sovventore le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Ai su indicati soci sovventori spetta una remunerazione superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E SOCI SPECIALI - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente l'indicazione:

- se persona fisica del: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, nonché dell'eventuale rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- L'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

9.1 L'ammissione di un nuovo socio è fatta dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.2 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato.

9.3 Gli aspiranti soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che, ancorché in grado di prestare la propria opera lavorativa, in conseguenza della conformazione organizzativa della società e della sua dislocazione territoriale necessitano di essere integrati all'interno della struttura organizzativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che i soci speciali possono sottoscrivere non può in ogni caso superare un terzo delle quote sottoscritte ai soci ordinari.

I soci speciali hanno il diritto di partecipare alle assemblee e possono esercitare il diritto di voto esclusivamente in quelle ordinarie, ad esclusione di quelle convocate per l'approvazione dei regolamenti societari. I soci speciali non possono essere eletti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 - bis del c.c. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di recesso. Il recesso ha effetto per quanto attiene al rapporto di lavoro ed al rapporto mutualistico dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti

dalla legge e dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione con la qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto in materia di esclusione del socio.

9.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ARTICOLO 10 - E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identico scopo sociale ed esplicano attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa. I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione che sarà versata in contanti o trattenuta dalla prima busta paga a loro spettante. Essi sono obbligati: a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della società a seconda delle necessità della stessa.

ARTICOLO 11 - QUOTE - Il valore nominale di ciascuna quote è pari ad euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro).

ARTICOLO 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI - Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo; in considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

ARTICOLO 13 - VINCOLI SULLE QUOTE - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.1 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 14 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 15 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 7 per il socio finanziatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa e di ogni altro eventuale rapporto mutualistico instaurato tra il socio e la società.

ARTICOLO 16 - La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6.2; di quelli in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque superato il settantesimo anno di età, oppure nei casi di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

ARTICOLO 17 - ESCLUSIONE - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6.2;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 del C.C.;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- h) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa

dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante nel termine indicato, nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 18 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite pec o con raccomandata con ricevuta a mano.

ARTICOLO 19 - I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento dell'apporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ARTICOLO 21 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva legale.

ARTICOLO 22 - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci (e degli eredi per quelli defunti) relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

ARTICOLO 23 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle quote si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ARTICOLO 24 - II trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, disciplinato da un apposito regolamento interno, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 25 - II patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo ventuno, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti, e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo o cedute a terzi e ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26 - Le quote di capitale sottoscritte devono essere versate immediatamente come per legge.

ARTICOLO 27 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli né esser cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci con traggono con la medesima.

ARTICOLO 28 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di

tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al saggio di interesse legale; a tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;
- c) non meno del 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 4 della legge n.59 del 3 gennaio 1992, di riforma della legislazione cooperativa;
- d) ad eventuale riserva straordinaria, dopo aver ottemperato a quanto previsto ai commi a), b) e c) del presente articolo;
- e) il residuo a scopi di mutualità e cooperazione, da determinarsi con delibera dell'assemblea dei soci.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società, nè al termine della stessa.

ARTICOLO 28 BIS - Ristorni. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 29 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

TITOLO VII - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 30 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. La cooperativa provvederà comunque ad affiggere nella bacheca della sede legale e delle sedi decentrate l'avviso di convocazione assemblea dei soci attraverso

manifesto esplicativo .In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nel presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

ARTICOLO 31 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina facoltativamente la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e ai sindaci. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e alla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni o entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed

il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 32 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci secondo quanto prescritto dal Codice Civile. Per la validità delle assemblee si terrà conto dei soci intervenuti, anche se successivamente si fossero allontanati. Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza dei votanti, nonostante eventuali allontanamenti o astensioni dal voto da parte dei soci intervenuti. Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tutti soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 33 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di argomenti riguardanti un socio, il sistema della votazione sarà determinato dall'assemblea.

ARTICOLO 34 - Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, nei limiti dell'art.2372 del Codice Civile, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha sino ad un massimo di cinque voti, determinato dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle quote sottoscritte. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

ARTICOLO 35 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio. L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mutamento dell'oggetto della società oppure di trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione

di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ARTICOLO 36 - ASSEMBLEE SEPARATE - Ai sensi dell'art. 2540 c.c. le assemblee potranno tenersi separatamente per tutte le materie devolute dalla competenza dell'Assemblea. Ogni assemblea separata dovrà convocarsi nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale almeno sette giorni prima dell'assemblea generale. Esse dovranno essere convocate presso le sedi secondarie, o le unità locali, o altrove, purchè nel territorio della Provincia ove si trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della società cooperativa. Tutte le norme sovra estese per l'assemblea generale si intendono estese alle assemblee separate dei soci. L'assemblea separata delibera sulle stesse materie che formano oggetto dell'assemblea generale, e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipino all'assemblea generale, sia i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa nella assemblea separata. Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. I delegati di maggioranza devono nell'assemblea generale votare secondo le indicazioni impartite dalle assemblee separate

TITOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 37 - Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di tre e non più di nove membri scelti fra i soci, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta, ad ogni sua rinnovazione, dall'assemblea ordinaria dei soci. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato contestualmente all'atto costitutivo della società. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per la loro attività collegiale. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quello dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni trimestre, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o mail o indirizzo pec o altro mezzo che assicuri la ricezione non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di messo, che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la

maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci o amministratori, oppure loro parenti o affini entro il terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quelle di rinunciare ad ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, linee di factor e/o anticipi su fatture, concedendo tutti le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria straordinaria amministrazione, fatta eccezione solo per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
- m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per raccolta dei prestiti prevista dal comma 4 dell'articolo 4) del presente statuto.

ARTICOLO 38 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

TITOLO IX - PRESIDENTE

ARTICOLO 39 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società e la

firma sociale. Il presidente, perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, se nominato, o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale e, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti le di lui mansioni spettano al vicepresidente, se nominato.

TITOLO X - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 40 - II collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 40 BIS - Revisore Contabile. In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione regolarmente iscritte al Registro dei Revisori Contabili. Non può essere nominato alla carica di revisore, e se nominato decade dalla carica, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge la funzione di cui all'art. 2409-ter Cod. Civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies Cod. Civ.

ARTICOLO 41 - Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci, che possono in ogni

momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabiliti per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale a inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 43 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere destinato al fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della legge di riforma della legislazione sulle cooperative n.59 del 31 gennaio 1992. In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO XII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 44 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto, su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo equità.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 45 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 46 - Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 47 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente.

E' comunque esclusa la ripartizione tra i soci delle riserve ordinarie, straordinarie e facoltative durante e al termine della Società Cooperativa che è retta dai principi della mutualità anche ai fini fiscali.

Firmato: Roma Pasquale. Nicola Tacente Notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Atto esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1.
Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Taranto il giorno 23 dicembre 2024 al n.20646.
Taranto, 23 dicembre 2024.